

Scheda progetto:

Raccolta di precedenti giurisprudenziali per la rilevazione, nell'ambito dei procedimenti monitori ed esecutivi, di clausole vessatorie in materia consumeristica.

Realizzazione:

Università degli Studi di Milano - Bicocca

| | |
|------------------------|--|
| Titolo progetto | Raccolta di precedenti giurisprudenziali per la rilevazione, nell'ambito dei procedimenti monitori ed esecutivi, di clausole vessatorie in materia consumeristica. |
| Obiettivi | <p>Il progetto ha l'obiettivo di supportare, attraverso una raccolta di precedenti giurisprudenziali, i tirocinanti e gli addetti all'Ufficio per il processo nello studio dei fascicoli monitori ed esecutivi e nella predisposizione di schede relative ai procedimenti che possano essere di aiuto per i magistrati. Nello specifico, si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fornire al tirocinante o addetto UPP le conoscenze necessarie per rilevare e segnalare al giudice la presenza di clausole potenzialmente vessatorie ai sensi dell'art. 33 cod. cons. nei contratti conclusi tra professionista e consumatore; ▪ contribuire alla riduzione dei tempi di studio e decisione dei ricorsi monitori; ▪ agevolare il rilievo di clausole abusive ex art. 33 cod. cons. in sede esecutiva. |
| Descrizione | <p>Il progetto ha preso avvio presso il Tribunale di Monza, in seguito alla rappresentazione, da parte di alcuni giudici preposti alla decisione di procedimenti monitori o all'esecuzione civile, della difficoltà, da parte di tirocinanti e addetti all'Ufficio per il processo, di individuare clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 cod. cons.</p> <p>L'esigenza di agevolare l'individuazione di clausole potenzialmente vessatorie è, infatti, divenuta di stringente attualità in seguito alle note sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) e della conseguente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 6 aprile 2023, n. 9479.</p> <p>Ciò in quanto, con tali pronunce, è stato affermato il principio secondo cui, in caso di assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.</p> <p>Si tratta di un principio destinato ad incidere in modo significativo non solo sui procedimenti introdotti successivamente alla pubblicazione delle menzionate sentenze, ma anche sui procedimenti esecutivi pendenti, poiché impone al giudice dell'esecuzione di sospendere il processo esecutivo e segnalare al consumatore la presenza di clausole vessatorie, al fine di consentirgli di farne valere la nullità.</p> <p>Dal momento, dunque, che la mancata pronuncia, da parte del giudice del monitorio, sulla presenza o meno di clausole abusive per il consumatore consente di rimettere in discussione il diritto del creditore a ottenere coattivamente soddisfazione del proprio credito (con evidenti ricadute in punto di durata dei procedimenti esecutivi) è essenziale che il rilievo della nullità di tali previsioni contrattuali avvenga già in sede di decisione sul monitorio o, comunque, prima della vendita o assegnazione del bene in sede esecutiva.</p> <p>Per tali motivi, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha studiato ed elaborato uno strumento volto ad aiutare i tirocinanti e gli addetti all'Ufficio per il processo, sotto la supervisione dei magistrati titolari dei fascicoli, a interpretare le disposizioni contenute nell'art. 33 cod. cons. e ad applicarle alle clausole contenute in contratti tra professionisti e consumatori.</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| Metodologia | <p>Il progetto ha fatto ricorso a diverse metodologie di ricerca e intervento:</p> <ul style="list-style-type: none">• studio della giurisprudenza e della dottrina italiana e comunitaria, nonché delle pronunce dell'AGCM in tema di rapporti tra giudicato e rilievo della nullità delle clausole vessatorie previste dal Codice del consumo;• <i>focus group</i> con i giudici del Tribunale di Monza;• metodo qualitativo, volto all'analisi di precedenti giurisprudenziali e di contratti stipulati tra consumatori e professionisti;• osservazione sull'utilizzo, da parte di soggetti estranei al Progetto, del prodotto finale. |
| Risultati | <p>Presso il Tribunale di Monza è stata adottata e messa a disposizione di giudici, tirocinanti e addetti all'Ufficio per il processo la raccolta, ordinata per singole fattispecie di vessatorietà previste dall'art. 33 cod. cons., di precedenti giurisprudenziali relativi alle clausole vessatorie più di frequente contenute nei contratti tra professionista e consumatore.</p> |
| Output | <p>Per il Tribunale di Monza, il progetto ha realizzato, in formato informatico editabile e implementabile nel tempo, una raccolta di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 cod. cons. Tale documento contiene, per ciascuna ipotesi di clausola vessatoria contemplata dall'art. 33 cod. cons. e suddivisi per materia, alcuni esempi di disposizioni contrattuali ritenute vessatorie per il consumatore dalla giurisprudenza italiana e dall'AGCM.</p> |
| Ringraziamenti | <p>Il progetto è stato sviluppato da Francesca Ertola e Martina Pillon, sotto la supervisione scientifica dei Professori Alberto Villa e Rita Maruffi. Il gruppo di ricerca desidera ringraziare i giudici del Tribunale di Monza.</p> |